

## **CAPO V: STUDENTI**

### **Art. 22 Libertà di espressione e di assemblea degli studenti e dei genitori**

- Libertà di espressione

#### 1. bacheca alunni<sup>1</sup>

Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e gli scritti e possono nell'ambito dell'Istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.

L'uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo e pluralità delle espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederà a siglare il documento da affiggere.

Il Dirigente può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le regole democratiche oltre che in contrasto con le finalità formative della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all'organo di garanzia.

E' vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all'interno dell'istituto senza autorizzazione del Dirigente.

#### 2. bacheca genitori.

I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti e possono, nell'ambito dell'Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l'esposizione di tali fogli, avvisi, manifesti, ecc. valgono le stesse indicazioni dell'ultimo capoverso del precedente comma.

### Assemblea degli studenti <sup>2</sup>

#### 1. Definizione di assemblea

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica e sono finalizzate alla formazione culturale e civile degli studenti;

---

<sup>1</sup> cfr. art. 2 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

<sup>2</sup> cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

consentono la riflessione, lo studio, l'approfondimento, il confronto sui problemi della scuola e della società.

Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d'Istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell'orario delle lezioni.

E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un'Assemblea di Classe al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore (anche frazionabili) la seconda.

## 2. Disciplina sullo svolgimento delle assemblee

L'assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a sei, può essere richiesta la partecipazione di esperti di temi e questioni sociali, culturali, nel campo dell'arte, della scienza, della tecnologia, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti che lo desiderano, i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti. L'insegnante in servizio è tenuto ad esercitare la normale vigilanza durante le assemblee di classe. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali secondo i criteri previsti dall'art. 4.

## 3. Funzionamento dell'assemblea di Istituto

Per il proprio funzionamento l'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente. Tale richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari. Il comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Il Dirigente ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di sospensione dell'assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni. Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli Studenti dell'Istituto, presieduto da un rappresentante nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato possono svolgersi o al di fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del Dirigente; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico.

Il Dirigente può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente.

#### 4. Formazione autonoma di gruppi di studio<sup>3</sup>

I gruppi di studio fuori dall'orario scolastico possono svolgersi con la necessaria assistenza e/o partecipazione del personale docente e non docente disponibile. La scuola mette a disposizione degli alunni, nei giorni di apertura della scuola, un'aula per lo svolgimento di attività parascolastiche.

Su richiesta degli interessati, altre aule potranno essere messe a disposizione per gruppi di studio. La richiesta delle aule deve essere avanzata a cura dei rappresentanti degli studenti, che formuleranno un calendario delle attività dei gruppi di studio, da presentare al Dirigente per motivi organizzativi.

Occorre l'indicazione nominativa di un docente responsabile e del numero dei partecipanti previsti per ogni gruppo; i gruppi possono accedere alle aule loro assegnate soltanto in presenza dei responsabili. L'assegnazione delle aule sarà subordinata all'indispensabile servizio di pulizia e manutenzione dei locali. Nel caso di richieste di gruppi di studio che prevedano la presenza di esperti esterni alla scuola, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti devono provvedere al riordino o riassetto delle aule utilizzate.

Il decoro dell'ambiente e la conservazione delle sue suppellettili sono affidate alla cura ed alla responsabilità degli utenti che ne rispondono singolarmente.

#### Assemblea dei genitori

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:

---

<sup>3</sup> cfr. art. 2 comma 10 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

## 1. Assemblee di Classe

E' possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione del Dirigente, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati.

Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente, i Docenti e gli studenti della classe.

## 2. Assemblea di Istituto

L'Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri. La data e l'orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.

Il Dirigente, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti dell'istituto.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento. Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

## **Art. 23 Comportamento degli studenti nell'istituto**

### Comportamento corretto <sup>4</sup>

Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a intervenire puntualmente alle lezioni. Nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ore 7.50-7.55, segnalato dal suono della campanella, gli studenti si recano nelle aule, dove trovano già presenti i docenti. Sono tenuti

---

<sup>4</sup> cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, in cui possono recarsi nei corridoi.

Gli studenti sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell'edificio, le norme vigenti sull'assoluto divieto di fumare in tutti gli ambienti scolastici. Tale divieto vale anche all'esterno e cioè nelle aree di pertinenza della scuola, il fumare è comportamento dannoso anche sul piano educativo. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa come previsto dalla Legge n.3 del 16 gennaio 2003 da parte dei delegati del Dirigente addetti alla vigilanza, è altresì prevista la sanzione disciplinare con conseguenze sulla valutazione del comportamento sul corretto uso dei telefoni cellulari: la necessità di comunicare con l'esterno, durante la presenza a scuola, deve essere motivata e per questi stessi motivi, va usato l'apparecchio telefonico di cui dispongono tutti i plessi scolastici.

#### Corretto uso delle strutture scolastiche <sup>5</sup>

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come essenziale fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro, gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica. Le attrezzature e gli strumenti della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche che li utilizzano responsabilmente. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno utilizzato ciò che è stato danneggiato.

#### Osservanza delle disposizioni di sicurezza e assicurazione infortuni <sup>6</sup>

Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di scuola; la verifica effettiva dell'osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto Per ogni allievo è prevista la copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile per le normali attività didattiche e per quelle previste dal POF, tramite polizza convenzionata tra l'Istituto e un'Assicurazione, il cui premio sarà versato all'inizio di ogni anno scolastico.

Per le attività sportive parascolastiche il Dirigente si dovrà far carico, oltre che dell'adeguata assicurazione, di richiedere il preventivo controllo medico di idoneità, eventualmente mediante delega al Docente referente dei gruppi sportivi. In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto alla Dirigenza che deve tempestivamente presentare la denuncia, perciò si chiede ai Genitori di consegnare al più presto alla Segreteria della scuola eventuali riscontri medici o di Pronto Soccorso. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.

---

<sup>5</sup> cfr. art.3 comma 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

<sup>6</sup> cfr.art.3 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

## Disciplina <sup>7</sup>

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 249/98, modificato e integrato dal DPR 235 del 21/11/2007, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto<sup>8</sup>

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate dal D.P.R. alla competenza del C.d.C. e del C.d.I. A seguito delle recenti modifiche normative. L'art. 4 comma 6 specifica:

- a) le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottate dal CONSIGLIO di CLASSE;
- b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti (studenti e genitori) qualora lo studente sanzionato e o il genitore facciano parte dell'organo, questi dovranno astenersi ed eventualmente si provvederà a surroga.

---

<sup>7</sup> art.4 commi 1-11 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998 n.249 e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007

<sup>8</sup> art. 4, comma 3, DPR 249

8. Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9-bis. Nei casi di recidiva, di atti di violenza gravi tali da ingenerare elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi di reinserimento durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla riservatezza

1. Gli studenti devono osservare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla riservatezza. In particolare:

- a. Ogni tipo di attività all'interno dei locali della scuola deve avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario essa non può essere autorizzata.
- b. Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza; nessuno può diffondere o comunicare attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte ed averne ottenuto esplicito consenso.

2. Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. Ogni studente è tenuto a fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e a invitare chi li ha eventualmente danneggiati ad assumersi le proprie responsabilità.

3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo.

4. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile. In osservanza dell'atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione prot. n.30/Dip/Segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; agli studenti non è consentito l'uso di tali dispositivi elettronici all'interno della scuola e nelle aule di lezione, a meno che esso non sia consentito da esplicito permesso del docente. L'inosservanza dell'obbligo comporta provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto scolastico.

5. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

6. Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:

- a) versamento di denaro per il ripristino del bene danneggiato.
- b) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati;
- c) lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell'Istituto;
- d) lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici;
- e) attività nell'ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
- f) lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.

7. In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

8. Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari<sup>9</sup> sono i seguenti: i singoli Docenti, il Coordinatore di classe, il Consiglio di Classe o il Dirigente per la segnalazione o il richiamo scritto nel registro di classe il Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.

---

<sup>9</sup> cfr. l'art. 5 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

9. Il Consiglio di Istituto per le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni compresi l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

10. In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell'art.4 dello Statuto degli studenti e cioè che "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni", nel caso di ammonizione, censura o allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all'organismo che ha deliberato la sanzione. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e tale motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe.

11. Impugnazioni e ricorsi. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola istituito e disciplinato dai regolamenti delle scuole. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Il REGOLAMENTO modificato dello Statuto così definisce la sua composizione. Nella scuola secondaria superiore – sempre presieduto dal Dirigente – si compone, di norma, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

12. L'Organismo di garanzia dell'Istituto, è composto dal Dirigente, che lo presiede, da uno studente, un genitore e due docenti; gli studenti e i genitori sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, i docenti dal Collegio dei Docenti. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici

Patto educativo di corresponsabilità (Art. 5 bis dello Statuto). Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del Patto educativo di corresponsabilità. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

## Comportamenti che configurano mancanze disciplinari <sup>10</sup>

- Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
- Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
  1. l'assenza non giustificata
  2. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita, quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattica - educativa
- Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.lgs 81 del 9 aprile 2008.
- Sono vietate le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto non regolamentate e autorizzate dal dirigente o da persone da lui delegate.
- Gli studenti, da soli o in gruppo, non devono per nessun motivo ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività didattica perché in questo modo verrebbe leso il diritto allo studio dei loro compagni e verrebbe altresì recato danno all'istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento e possono inoltre essere perseguiti ai sensi dell'art.340 del Codice Penale (Interruzione di pubblico servizio)
- Sono vietati agli studenti, da soli o in gruppo, a) la permanenza illecita nella scuola (oltre cioè gli orari stabiliti per le lezioni e le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali ed autorizzate dal dirigente scolastico); b) L'utilizzazione non autorizzata di aule assegnate alle classi o di spazi scolastici comuni come laboratori, palestre ecc.; c) L'accoglienza nei locali della scuola di persone ad essa estranee senza previa autorizzazione; d) L'allontanamento dalle attività in corso senza il permesso dei docenti.
- 

### Sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle sanzioni disciplinari elencate nella tabella sottostante:

## **TABELLA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI**

---

<sup>10</sup> cfr. art. 4 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse e cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse

<b>Infrazioni disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Competenza</b>
Frequente mancanza al dovere di puntualità, ritardi nella regolarizzazione delle assenze, comportamento negligente, disturbo dell'ordinato svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche, abbigliamento inadeguato all'ambiente scolastico	Annotazione sul registro di classe	Docente
Ripetute mancanze ai doveri scolastici, già sanzionate da due segnalazioni scritte, violazione del regolamento d'Istituto, inosservanza delle regole di sicurezza, compromissione del regolare svolgimento dell'attività scolastica	Annotazione sul registro di classe. Convocazione della famiglia.	Docente Coordinatore di classe
Uso improprio dei videoregistratori, di qualsiasi apparecchiatura di registrazione audio e video e di fotografie digitali all'interno dell'istituto. Abuso di dati personali in violazione della legge sulla privacy. (Direttiva n° 104 del 30-11- 2007 M.p.I.)	Annotazione sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente comunicazione immediata alla famiglia, ritiro del materiale e consegna alla famiglia. Eventuale segnalazione alla Polizia postale. Sospensione, a seconda della gravità, fino a 15giorni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe
Infrazioni disciplinari già sanzionate da due segnalazioni, offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola, offese ai compagni o alle loro famiglie, comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti, atti di bullismo. Offese o minacce alle persone mediante l'utilizzo della rete telematica o dei social network, cyber bullismo. Danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di Classe (allargato alla componente genitori e studenti)
Violenza grave di interruzione di pubblico servizio. Atteggiamenti già visti. Gravi atti di bullismo. Uso o spaccio di sostanze psicotrope. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, molestie, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone nonché allarme sociale (incendio o	Relazione scritta e immediata comunicazione al Dirigente, alla famiglia e all'autorità di Polizia Giudiziaria. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica a secondo della gravità fino a conclusione dell'anno scolastico e con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio di Istituto

allagamento). Permanenza illecita nella scuola ed utilizzazione non autorizzata di aule assegnate alle classi o di quelle comuni. Allontanamento dalle attività in corso senza il permesso dei docenti. Consentire l'ingresso di persone estranee alla scuola.		
Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità o il rispetto per la persona umana. Atti di grave violenza o tali da determinare apprensione sociale. Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla riservatezza. Danni agli ambienti e alle cose. Interruzione delle lezioni.	Relazione scritta e immediata comunicazione al Dirigente, alla famiglia e all'autorità di Polizia Giudiziaria. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica a secondo della gravità fino a conclusione dell'anno scolastico e con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato. (Art. 4- comma 9bis)	Consiglio di Istituto
Situazioni di ulteriore e maggiore gravità rispetto al punto precedente.	Relazione scritta e immediata comunicazione al Dirigente, alla famiglia e all'autorità di Polizia Giudiziaria. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica a secondo della gravità fino a conclusione dell'anno scolastico e con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato. (Art.4 comma 9 bis e 9 ter)	Consiglio di Istituto

### **Art. 24: Procedimento disciplinare**

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- a) contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
- b) esercizio del diritto di difesa da parte dell'alunno;
- c) decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzione con sospensione il Dirigente Scolastico convocherà i genitori.